



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, recante “*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*”;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante “*Disposizioni sui circhi equestri e sullo viaggiante*”;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”, istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, rinominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell’art. 1, comma 631 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2021, recante “*Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”*”;

VISTO il decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 e, in particolare, l’articolo 2, che stabilisce per il triennio 2022/2024, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all’allegato B del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso, ai sensi dell’articolo 5 commi 1, 4, lett. a), e 5, del D.M. 27 luglio 2017 ss.mm.ii.;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTA la legge delega 15 luglio 2022, n. 106, recante “*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2023, n. 167, avente ad oggetto “*Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 20 aprile 2024 al n. 1142;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, recante “*Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul “Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo*”;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 5, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, il quale dispone che “*Con decreto del Direttore Generale Spettacolo, da adottare, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi relativi ai singoli settori dei diversi ambiti*”;

VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, il quale stabilisce che “*La valutazione della Commissione viene espressa attraverso un punteggio numerico, sulla base dei fenomeni di cui all’Allegato B, e dei relativi punteggi massimi, stabiliti con Decreto del Direttore Generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e allo scadere di ogni triennio*”;

VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 5, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, che stabilisce che “*Con decreto triennale del Direttore Generale, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, è stabilito il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore della qualità indicizzata, di cui all’Allegato C e della dimensione delle attività, di cui all’Allegato D*”;

VISTI, in particolare, gli artt. 45 e 46 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, relativamente ai punteggi massimi da determinare con decreto triennale del Direttore Generale Spettacolo, previo parere delle Commissioni consultive competenti per materia, in riferimento alle Azioni trasversali ed ai relativi parametri previsti nell’allegato E del predetto decreto ministeriale;

VISTO l’art. 5, comma 8, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, in forza del quale “*il contributo annuale, così come determinato secondo le modalità del precedente comma 7, non può essere superiore all’importo del contributo richiesto dichiarato nel programma annuale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b), e al*



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

sessanta per cento dei costi ammissibili indicati nel programma annuale, di cui all'articolo 1, comma 4'';

VISTO, in particolare, l'art. 37, comma 10, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, concernente la determinazione dei massimali di spesa relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai danni conseguenti ad evento fortuito, e alla strutturazione delle aree attrezzate;

VISTA l'intesa, sancita in data 18 dicembre 2024 dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, sullo schema di decreto ministeriale;

CONSIDERATO che la suddetta intesa è stata condizionata, in particolare, all'impegno del Ministero a sentire le Commissioni consultive competenti per la definizione del peso dei singoli indicatori;

TENUTO CONTO di quanto rilevato dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, la quale ha richiesto assicurazioni circa l'avvenuta ottemperanza a quanto sancito nel parere della Conferenza unificata;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni consultive per la Danza, Musica, Teatro e Circhi e Spettacolo viaggiante;

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo e degli obiettivi generali fissati dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024;

RILEVATA l'esigenza di procedere alla definizione dei punteggi degli indicatori secondo un criterio di logica proporzionalità e di ragionevolezza, al fine di garantire il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo;

RITENUTO di dover assicurare, ove possibile, una uniformità fra i vari ambiti e settori di attività considerati dal decreto ministeriale, pur tenendo conto delle singole specificità;

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, sentite le Commissioni competenti per materia, per il triennio 2025-2027, sono stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all'art. 3, comma 5, del citato decreto ministeriale, a valere per il triennio 2025/2026/2027.

Art. 2

1. E' stabilito, ai sensi dell'art. 5 comma 2, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli indicatori di cui all'allegato B del decreto ministeriale, con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo, per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso.

Art. 3

1. E' stabilito, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli indicatori, di cui all'allegato C, relativamente alla qualità indicizzata, del decreto ministeriale, e il punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli indicatori, di cui all'allegato D, relativamente dimensione quantitativa, del decreto ministeriale, per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Art. 4

1. E' stabilito, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli indicatori, di cui all'allegato E del decreto ministeriale, con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo, di cui al Capo VII Azioni trasversali.

Art. 5

1. Sono stabiliti, ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, i massimali di spesa relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai danni conseguenti ad evento fortuito e alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense, per quanto previsto dagli artt. 38, 39, 40 del citato decreto ministeriale.

Art. 6

1. Gli allegati relativi ai costi ammissibili di cui all'art. 1, alla qualità artistica di cui all'art. 2, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa di cui all'art. 3, alla qualità artistica di cui all'art. 4, ed ai massimali di cui all'art. 5 del presente decreto, sono parte integrante dello stesso.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo.

II DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Parente